

STATUTO

IL TORCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISA PI VIA RENATO FUCINI 45

Numero REA: PI - 74021

Codice fiscale: 00456410505

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-02-2005 - Statuto completo;	2
---	---

statuto alle nuove disposizioni di legge; infatti, con la scomparsa della autonoma figura della "piccola società cooperativa" è divenuta necessaria l'adozione della nuova disciplina dettata in materia di società cooperative in generale, ed in particolare in materia di cooperative regolate dalle norme sulle società a responsabilità limitata. Propone, pertanto, che in questa sede l'assemblea deliberi di approvare un nuovo testo statutario conforme alle disposizioni contenute nella predetta normativa, soffermandosi sulle modifiche e/o integrazioni di maggior rilevanza. In particolare, il Presidente precisa che rimangono invariati la denominazione (fatta salva l'eliminazione di ogni riferimento alla limitazione della responsabilità, non essendo prevista dalle nuove norme alcuna alternativa alla responsabilità limitata, ed altresì fatta salva l'eliminazione del riferimento alla piccola società cooperativa), la sede, la durata e gli scopi. -----
In seguito all'adozione del nuovo testo di statuto, diverrà necessaria la nomina dei componenti dell'organo amministrativo (in precedenza la gestione della piccola cooperativa era affidata all'assemblea); a tal proposito il Presidente propone che l'amministrazione della società venga affidata agli attuali Presidente e Vice Presidente della società stessa, signori Fanelli Maurizio e Palagi Massimo, in quanto profondi conoscitori delle vicende sociali. -----
Il testo di statuto di cui viene proposta l'adozione è il seguente -----

----- **"S T A T U T O** -----

----- **TITOLO I** -----

----- **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA** -----

Art. 1 (Denominazione) -----

E' costituita, con sede nel Comune di PISA, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, la Società cooperativa denominata **"IL TORCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**. -----

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge. -----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. -----

Art. 2 (Durata) -----

La Cooperativa ha durata fino al 3 agosto 2029 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci. -----

----- **TITOLO II** -----

----- SCOPO - OGGETTO -----

Art. 3 (Scopo mutualistico) -----

La Cooperativa si propone di perseguire, in modo continuativo e senza fini di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. -----

La Cooperativa intende inoltre assicurare, tramite la gestione in forma associativa della azienda alla quale i soci prestano la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. -----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. -----

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni. -----

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità. -----

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. -----

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. -----

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. -----

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità, pertanto: -----

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----

c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; -----

d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento

della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

La Cooperativa non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale. -----

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici essa è obbligata al rispetto del principio di parità di trattamento; in funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. ----

Art. 4 (Oggetto sociale) -----

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: -----

- 1) Rilegatura e restauro di libri, giornali, riviste e pubblicazioni in genere; -----
- 2) Tipolitografia, confezione e stampa di manifesti, opuscoli, depliant, libri e pubblicazioni in genere; ----
- 3) Servizi di fotocopiatrice e copisteria in genere; -----
- 4) Elaborazione, creazione e duplicazione di immagini fotografiche, analogiche e digitali; -----
- 5) Servizi di sviluppo e stampa; -----
- 6) Servizi fotografici in genere; -----
- 7) Servizi internet e posta elettronica; -----
- 8) Servizi fax e telefonici; -----
- 9) Vendita e noleggio software e hardware, Assistenza software e creazioni di siti WEB; -----
- 10) Acquisto dei materiali occorrenti alle lavorazioni suddette; -----
- 11) Costituzione di un'idonea attrezzatura tecnico-meccanica idonea all'esecuzione più economica e a regola d'arte delle opere; -----
- 12) Noleggio a terzi di attrezzature; -----
- 13) Vendita di tessere telefoniche, di tessere e biglietti per servizi vari quali trasporti, parcheggi, manifestazioni culturali, sportive e musicali, lotterie, manifestazioni a premio etc.; -----
- 14) Vendita di libri, riviste, quotidiani, pubblicazioni in genere; -----
- 15) Assunzione e concessione di rappresentanze per i propri prodotti e per quelli commerciali; -----
- 16) Assunzione in locazione e acquisto di aree, magazzini, officine, negozi, immobili in genere o quant'altro necessario all'espletamento delle attività sociali; -----
- 17) servizi per biblioteche e archivi, come ricollocazione e catalogazione libri; -----
- 18) organizzazione fiere e mercati, concerti, congressi e manifestazioni culturali in genere; -----
- 19) organizzazione, gestione, didattica e insegnamento di

corsi professionali, di qualificazione e di formazione in genere delle risorse umane; -----
20) manutenzione aree a verde pubbliche e private; -----
21) servizi di pulizie e facchinaggio; -----
22) assistenza domiciliare; -----
23) vendita all'ingrosso ed al dettaglio, import ed export di materiale di cancelleria e cartoleria, cartoline, calendari e stampe in genere, moderne e di antiquariato, libri, fumetti moderni e di antiquariato, oggettistica e complementi d'arredo, souvenir, prodotti di artigianato italiano ed estero. -----

La Cooperativa organizza il servizio e la distribuzione del lavoro. Il ricavato dell'attività svolta dai soci cooperatori è conferito alla Cooperativa. -----

La Cooperativa ripartisce fra tutti i soci cooperatori il ricavato del lavoro secondo i criteri determinati dallo Statuto e dai Regolamenti sociali. -----

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. -----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. -----

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. -----

----- **TITOLO III** -----
----- **SOCI** -----

Art. 5 (Soci ordinari) -----

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. -----

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. -----
Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere

l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti. -----

Possono essere ammessi come soci anche coloro che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci, il loro numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci. Possono essere ammessi soci persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n° 381 e successive modifiche. -----

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. -----

Art. 6 (Trattamento economico dei soci) -----

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo potranno essere disciplinati da eventuale apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci. -----

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. -----

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi. ----

Ai soci volontari spetterà unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. -----

Art. 7 (Soci speciali) -----

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse: -----

- a) alla loro formazione professionale; -----
- b) al loro inserimento nell'impresa. -----

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: -----

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; -----
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; -----
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, la quale non dovrà comunque essere superiore all'80% (ottanta per cento) di quella prevista per i soci ordinari. -----

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. -----

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile. -----

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. -----

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8. -----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione

nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo -----

Art. 8 (Domanda di ammissione) -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; -----
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; -----
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa; -----
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge; -----
- e) la dichiarazione di volersi attenere al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo del presente statuto. -----

I soci cooperatori dovranno inoltre fornire l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di avere preso visione. -----

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. -----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. -----

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 7 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. -----

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto. -----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. -----

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. -----

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

Art. 9 (Obblighi del socio) -----

I soci sono obbligati: -----

- a) al versamento: -----
- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dalla delibera di ammissione; -----
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, eventualmente stabilita dall'organo amministrativo; -----
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----
- c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. -----
- Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. -----

Art. 10 (Diritti dei soci) -----

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge, tra i quali il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto. -----

In particolare, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. -----

Art. 11 (Perdita della qualità di socio) -----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte. -----

Art. 12 (Recesso del socio) -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il

socio: -----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----

c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. -----

d) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni; il mancato preavviso darà luogo ad una penale corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso non effettuate. -----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. -----

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. -----

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo -----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Art. 13 (Esclusione) -----

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: -----

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto; -----

b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa; -----

d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi; -----

e) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici; -----

f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo; -----

g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi

- sociali; -----
- h) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale; -----
- i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori; -----
- j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; -----
- k) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; -----
- l) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa. -----
- Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo -----
- L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. -----

Art. 14 (Liquidazione) -----

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del presente statuto, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. -----

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 18, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni. -----

Art. 15 (Morte del socio) -----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14. -----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. -----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. -----

Art. 16 (Termini di decadenza e limitazioni al rimborso) -----

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro 180 giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale. -----

TITOLO IV -----

STRUMENTI FINANZIARI -----

Art. 17 (Strumenti finanziari) -----

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. -----

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: -----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; -----
 - le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.; -----
 - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili; -----
 - l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso. -
- La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. -----

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto. -----

TITOLO IV -----

RISTORNI -----

Articolo 18 (Ristorni) -----

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristoro ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. -----

Il ristoro è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi

mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali. - L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: -----

- a. in forma liquida; -----
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote. ----

----- TITOLO V -----

----- PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE -----

Art. 19 (Patrimonio sociale) -----

Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore nominale non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge; -----
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; -----
- c) da un fondo formato da donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni, enti o privati; -----
- d) da un fondo formato da eventuali contributi dello Stato, della Regione, di organismi comunitari europei, di Enti od Associazioni; -----
- e) dalla riserva indivisibile a norma dell'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904; -----
- f) dall'eventuale fondo di riserva sovrapprezzo; -----
- g) dalle riserve straordinarie, e comunque da tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge. ----

Le riserve indivisibili non possono distribuirsi nè in vita della società nè al momento del suo scioglimento. -----
Il patrimonio di cui sopra deve esser destinato unicamente al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. -----

Art. 20 (Caratteristiche delle quote) -----

Le quote devono essere intestate ad un solo nome, non sono frazionabili e non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2530 c.c.. -----

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. -----

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento

della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti per divenire socio. -----
In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare la procedura arbitrale di cui all'articolo -----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura. -----

Art. 21 (Bilancio di esercizio) -----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione. -----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: -----

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; -----
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge; -----
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; -----
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; -----
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16; -
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero alle altre riserve statutarie e volontarie. -----

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno. -----

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi dell'articolo ----- è consentita solo una volta effettuate

le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere
a), b) ed e). -----

----- **TITOLO VI** -----

----- **ORGANI SOCIALI** -----

Art. 22 (Organi Sociali) -----

Sono organi della cooperativa: -----

- l'Assemblea dei Soci; -----
- l'Organo Amministrativo -----
- il Collegio dei Sindaci, se nominato. -----

Art. 23 (Decisioni dei soci) -----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che
uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino
almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto
al voto sottopongono alla loro approvazione. -----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei
ristorni e la distribuzione degli utili; -----
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura
dell'organo amministrativo; -----
- 3) la eventuale nomina dei sindaci e del presidente
del collegio sindacale; -----
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo; -----
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo
paritetico; -----
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano
una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una
rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni; -----
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di
svolgimento della liquidazione. -----

Art. 24 (Assemblea) -----

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo
assembleare. -----

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta
l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in
conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti
i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. -----

Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci che siano
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che
non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. ---

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero
delle quote possedute. -----

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da
altro socio; ogni socio delegato non può rappresentare più di
un altro socio. -----

Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea,
ordinariamente per alzata di mano, ed è vietato il voto
segreto. -----

Art. 25 (Modalità di convocazione) -----

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. -----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi) -----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta. -----

Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea) -----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. -----

Art. 28 (Amministrazione) -----

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. -----

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. -----

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. -----

Gli amministratori possono essere rieletti. -----

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo

organo amministrativo è stato ricostituito. -----
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della
nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi
membri un presidente. -----

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte
senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 29 (Amministratore Unico) -----

Quando l'amministrazione della società è affidata
all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i
poteri e le facoltà del Consiglio di amministrazione e del
suo Presidente. -----

Art. 30 (Consiglio di Amministrazione) -----

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente
tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare
ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori ----

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il
luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti
gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se
nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova
dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima
dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue
deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,
quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i
sindaci effettivi, se nominati. -----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione è necessaria la presenza effettiva della
maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese
con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di
parità dei voti, la proposta si intende respinta. -----

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,
firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale
deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli
amministratori. -----

Art. 31 (Poteri del Consiglio di Amministrazione) -----

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per
l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina
possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli
amministratori. -----

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici
incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,
delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i
limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono
essere delegati i poteri concernenti le materie indicate
dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia
di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il
consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma
collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la
remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il
conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo

d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. -----

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate -----

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati. -----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. -----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. -----

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione. -----

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. -----

Art. 32 (Organo di controllo) -----

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. -----

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della

Giustizia. -----
L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. -----
I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. -----
Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. -----
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. -
In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. -----
Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. ----
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. -----
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. -----
Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. ----
I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. ----
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei

presenti. -----

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. -----

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. -----

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. -----

----- TITOLO VII -----

----- CONTROVERSIE -----

Art. 33 (Clausola compromissoria) -----

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, verranno risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. -----

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia; l'arbitro determinerà inoltre la ripartizioni delle spese dell'arbitrato fra le parti. -----

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. -----

La soppressione e la modificazione della presente clausola compromissoria devono essere approvate in conformità di quanto previsto dalla legge. -----

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge, quali il D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.. -----

----- TITOLO VIII -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Art. 34 (Scioglimento) -----

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. -----

Art. 35 (Devoluzione patrimonio finale) -----

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza al disposto di legge. -----

Art. 36 (Clausole mutualistiche) -----

Le clausole mutualistiche previste dal presente statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate. -----

Art. 37 (Regolamenti) -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. -----

Art. 38 (Rinvio) -----

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni dallo stesso richiamate, valgono le disposizioni del Codice Civile sulle società cooperative e, in quanto compatibili, sulle società a responsabilità limitata." -----

Segue breve discussione, al termine della quale l'Assemblea, a voti unanimi espressi per alzata di mano -----

----- DELIBERA -----

- di modificare l'oggetto sociale nei termini in epigrafe indicati; -----

- di approvare ed adottare il nuovo testo di statuto sociale in epigrafe riportato; -----

- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori Fanelli Maurizio e Palagi Massimo, sopra generalizzati, attribuendo al primo la qualifica di Presidente ed al secondo quella di Vice Presidente; gli amministratori rimarranno in carica per tre anni. -----

Fanelli Maurizio e Palagi Massimo, qui intervenuti, dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in alcun caso di ineleggibilità e decadenza di cui alle vigenti leggi;

- di conferire mandato a Fanelli Maurizio per l'attuazione della prospettata delibera, con i più ampi poteri; -----

- di delegare Fanelli Maurizio ad introdurre nel presente atto tutte quelle modifiche che fossero eventualmente richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese. --

Il signor Fanelli Maurizio, nella veste citata: -----

- dichiara che l'indirizzo ove è posta la sede della società, e che risulterà da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile, è in Pisa (PI) via Renato Fucini n. 45; -----

- chiede l'iscrizione del predetto indirizzo presso il competente Registro delle Imprese e delega me Notaio ad espletare il relativo adempimento per via telematica. -----

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea alle ore dieci e trenta minuti. -----

Le spese del presente atto e relative sono a carico della società. -----

Il presente atto è esente da bollo ex art. 19 tabella allegato B al D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni. -----